



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed, in particolare, l'articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, concernente l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l'art 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, relativo alla disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 19, relativo alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Ministero per lo sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'art.3 che riordina ed attribuisce, tra le altre, le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di infanzia e adolescenza;

VISTA la direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019 per la formulazione delle previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio la Prof.ssa Elena Bonetti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale alla Prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 8 ottobre 2019, Reg.ne Prev. 1957, con il quale è stato conferito alla Cons. Ilaria Antonini, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 5 febbraio 2020 n. 371 recante l'istituzione del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'art 2 comma 1 della sopra citata Ordinanza n.630 del 3 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2020, recante Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'allegato 8 riguardante Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere in data 19 maggio 2020 emanate ai sensi dell'articolo 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive vigenti a livello regionale e locale in data 22 maggio 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 18 febbraio 2020, con il quale è stato ricostituito l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

TENUTO CONTO degli orientamenti emersi nel corso della riunione di insediamento dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dell'8 aprile 2020, con particolare riferimento alla condivisa necessità di fornire un'adeguata lettura prospettica degli elementi degenerativi derivanti dalla crisi emergenziale in atto, ai fini della elaborazione di possibili proposte volte alla tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di riparto delle risorse del Fondo politiche per la famiglia stanziato per l'esercizio finanziario 2020, adottato, ai sensi dell'art 1, comma 1252, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in data 14 maggio 2020, previa intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata il 7 maggio 2020, ed attualmente in corso di registrazione;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, lettere a) e c) del decreto di riparto sopra citato, secondo cui le somme riservate alla gestione statale del fondo sono destinate al finanziamento di: iniziative volte ad interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica ed al disagio minorile, ai sensi dell'articolo 1250, lettera h), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; iniziative volte ad interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche, ai sensi dell'articolo 1250, lettera q), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, realizzando attività di formazione per la diffusione di tali buone pratiche e promuovendo una costante valutazione dell'impatto delle azioni realizzate, anche attraverso il coinvolgimento degli utenti stessi;

VISTA la nota in data 8 giugno 2020 prot. n. 504 con la quale il Ministro per le pari opportunità e la famiglia invita il Capo Dipartimento per le politiche della famiglia a predisporre un Avviso Pubblico, anche in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, quantificandone l'onere complessivo in euro 35.000.000,00, per l'attuazione di iniziative di cui all'articolo 2, lettere a) e c) del citato decreto di riparto;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche della Famiglia del 9 giugno 2020 di approvazione dell'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'*empowerment* dell'infanzia e dell'adolescenza - "EduCare", comprensivo dei relativi n. 7 allegati;

RITENUTO pertanto di procedere, ai fini della realizzazione di tali iniziative, alla emanazione del citato Avviso pubblico che predetermini, ai sensi del citato articolo 12 della legge n.241 del 1990, i criteri e le modalità con cui saranno erogati i finanziamenti previsti mediante l'utilizzo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

delle risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia stanziato per l'esercizio finanziario 2020;

EMANA

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

**PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE E
INFORMALE E DI ATTIVITA' LUDICHE PER L'EMPOWERMENT DELL'INFANZIA
E DELL'ADOLESCENZA
"EduCare"**

Art. 1

(Finalità dell'Avviso)

1. L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative dei bambini/e e dei ragazzi/e al di fuori del contesto domestico. A tali limitazioni si è accompagnata la sospensione di tutte le attività educative in presenza, impedendo così il regolare sviluppo delle potenzialità dei bambini/e e ragazzi/e derivante dallo svolgimento di esperienze al di fuori del contesto familiare. Al fine di contribuire a ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla necessità di contenimento del virus, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito, Dipartimento) intende promuovere l'attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'*empowerment* dell'infanzia e dell'adolescenza, in conformità con le indicazioni sulla riapertura in sicurezza delle attività ludiche e ricreative fornite dalle linee guida elaborate ai vari livelli di Governo. Le proposte progettuali dovranno essere volte a contribuire allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini/e e dei ragazzi/e come individui attivi e responsabili all'interno delle proprie comunità a livello nazionale e locale e promuovere il loro impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere. Le suddette progettualità dovranno inoltre prevedere opportunità di gioco e apprendimento che consentano ai bambini e ai ragazzi di acquisire conoscenze e sviluppare atteggiamenti e abilità, in grado di contribuire alla formazione del carattere individuale e riappropriarsi degli spazi di gioco anche a seguito della crisi sanitaria dovuta al COVID-19. Gli interventi potranno prevedere una fase sperimentale delle azioni proposte da effettuarsi nel corso della stagione estiva o comunque nei primi mesi della durata del progetto e, altresì, il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

consolidamento di tali azioni fino alla fine del progetto con possibile sostenibilità e replicabilità anche oltre la conclusione dello stesso.

Art. 2

(Obiettivi generali e ambiti d'intervento)

1. L'obiettivo strategico del presente Avviso pubblico è quello di promuovere interventi, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'*empowerment* dell'infanzia e dell'adolescenza, che privilegino attività, anche all'aperto e, nell'ambito di centri e campi estivi a favore dei bambini e dei ragazzi nei seguenti ambiti tematici:
 - A. promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della valorizzazione del patrimonio culturale locale;
 - B. promozione della non-discriminazione, dell'equità e dell'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa;
 - C. promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso l'educazione tra pari (*peer education*) e il sostegno del dialogo inter-generazionale tra bambini, ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie;
 - D. tutela dell'ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani.

Art. 3

(Risorse finanziarie programmate)

1. Alla realizzazione delle linee d'intervento sugli ambiti tematici di cui all'art. 2, è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni/00), a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia stanziato per l'esercizio finanziario 2020.
2. La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, della durata di 6 mesi, deve essere compresa entro il limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00). Non possono essere considerati ai fini della ammissibilità al finanziamento progetti il cui valore sia inferiore a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00). Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l'intero costo della proposta.
3. Le risorse finanziarie sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello.

Art. 4

(Contenuto delle proposte progettuali)



Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Gli interventi promossi nelle proposte progettuali, per ciascuno degli ambiti d'intervento di cui all'art. 2, dovranno garantire un complessivo ed organico approccio multidisciplinare e riferirsi alle indicazioni contenutistiche riportate – per ciascun ambito d'intervento – nell'allegato 1, parte integrante del presente Avviso.
2. Gli interventi dovranno garantire l'attenzione al superiore interesse del minore e alla tutela dei suoi bisogni e delle sue relazioni.
3. Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegnistica.
4. Le proposte progettuali dovranno rispettare, ai fini dell'attuazione degli interventi, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le indicazioni sulla riapertura in sicurezza delle attività ludiche e ricreative fornite dalle linee guida elaborate ai vari livelli di Governo e vigenti alla data di presentazione della proposta progettuale.

Art. 5

(Requisiti dei soggetti proponenti)

1. I soggetti che potranno partecipare in qualità di soggetto proponente potranno essere:
 - a) enti locali, in forma singola o associata (a norma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244), o altri enti pubblici territoriali;
 - b) scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado;
 - c) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
 - d) organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità giuridica.
2. Per i soli soggetti di cui al punto d) alla data di pubblicazione dell'Avviso, il soggetto proponente dovrà, inoltre:
 - a. svolgere attività coerenti con la missione dell'Avviso e avere nel proprio Statuto o nelle finalità proprio dell'ente i temi oggetto dell'Avviso;
 - b. essere costituito, per quanto concerne gli Enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e le imprese sociali, da almeno due anni in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata;
 - c. avere la sede legale e/o operativa nella Regione in cui è localizzato l'intervento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Al fine di favorire la creazione di reti tra tutti i potenziali beneficiari a livello territoriale, le proposte progettuali potranno essere presentate da un partenariato. A tal fine, i progetti potranno essere presentati da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato; in quest'ultimo caso, i soggetti attuatori dovranno dichiarare l'intenzione di costituire l'associazione e indicare il soggetto responsabile sin dal momento della presentazione del progetto. Tutti i soggetti facenti parte del partenariato dovranno necessariamente possedere i requisiti di cui all' art. 5 comma 1 del presente Avviso.
4. La mancanza di uno dei predetti requisiti di cui al comma 1, lett. a) b) c) e d), e al comma 2, lett. a), b) e c), comporta l'inammissibilità della proposta progettuale alla selezione.
5. Ogni soggetto, singolo o associato, potrà presentare, pena l'inammissibilità delle relative domande, un massimo di una proposta progettuale afferente ad una sola delle quattro linee di cui all'articolo 2, comma 1. Pertanto, anche gli eventuali partner di progetto, ivi inclusi ATI/ATS possono partecipare, pena inammissibilità delle proposte, nell'ambito di un solo progetto.
6. Per tutti i soggetti partecipanti, la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal soggetto proponente, in forma singola o associata, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime. Una deroga a tale divieto è possibile solo in relazione all'ausilio di esperti rispetto ai quali il soggetto proponente non disponga di professionalità adeguate. Tali apporti dovranno essere descritti e documentati nel progetto.

Art. 6

(Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento)

1. Le proposte progettuali potranno essere trasmesse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale: <http://famiglia.governo.it> sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it e fino al 31 dicembre 2020, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare tale termine in relazione anche all'eventuale disponibilità delle risorse.
2. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare, attraverso pubblicazione ufficiale sul sito istituzionale <http://famiglia.governo.it> sezione "Avvisi e Bandi", la chiusura della procedura, prima della scadenza del termine sopra indicato del 31 dicembre 2020, in caso di esaurimento dei fondi.
3. Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso occorre presentare la domanda via PEC all'indirizzo: ufficio.politichefamiglia@pec.governo.it, unitamente alla documentazione di cui ai commi 10 e 12. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente, pena l'inammissibilità,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila responsabile per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.

4. Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il codice "EDUCARE2020" e la denominazione del soggetto proponente e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, la denominazione del solo capofila.
5. La domanda di finanziamento e la documentazione di cui ai commi successivi, allegati al messaggio PEC, devono essere in formato PDF e firmati digitalmente, con firma digitale in corso di validità, dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato, e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3 gli allegati al messaggio PEC devono essere inviati secondo le modalità previste dai commi 9, 11 e 12.
6. La dimensione del messaggio PEC, comprensiva dei documenti allegati, non può essere superiore ai 33 Mbyte. Qualora la domanda di finanziamento unitamente agli allegati superi il limite dei 33 Mbyte, l'interessato invia entro lo stesso giorno più messaggi PEC. In tal caso, nel primo messaggio PEC va indicato il numero progressivo delle PEC che seguiranno a completamento della domanda di finanziamento. Ai fini della verifica della data di arrivo della proposta progettuale farà fede la data dell'ultimo messaggio inviato.
7. Il Dipartimento non è responsabile del mancato ricevimento da parte dei soggetti proponenti delle comunicazioni relative alla ricevuta dell'avvenuta consegna del messaggio PEC.
8. Il messaggio PEC dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 - a) domanda di ammissione al finanziamento firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al FORMAT 1. In caso di ATI/ATS la domanda dovrà essere presentata congiuntamente e sottoscritta digitalmente da ciascun componente dell'associazione;
 - b) ad esclusione dei soggetti pubblici, copia dello statuto, dell'atto costitutivo o di altro atto concernente le finalità proprie dell'ente da cui si evincano le caratteristiche richieste all'art. 5 del presente Avviso;
 - c) patto d'integrità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di cui al FORMAT 2;
 - d) dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
 - il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;
 - che il medesimo progetto proposto non è stato già finanziato e non sarà finanziato con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario;
 - l'assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

esclusione della partecipazione al presente procedimento di cui all' art. 80, del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;

- la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

9. Ai fini delle dichiarazioni di cui alla lettera *d*) del precedente comma, i soggetti proponenti dovranno utilizzare esclusivamente il FORMAT 3, a pena di ammissibilità, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredato da copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. Sono esclusi da tali dichiarazioni i proponenti di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) e, per ciò che riguarda i proponenti di cui all'art. 5 comma 1, lett. b) e c) sono escluse le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, i servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali.

10. Alla domanda di ammissione occorre, altresì, allegare:

- a) la scheda di progetto sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal capofila nel caso di soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, redatta utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, lo schema di cui al FORMAT 4;
- b) la relazione delle principali attività realizzate negli ultimi due anni dal soggetto proponente (in caso di ATS una relazione dei partecipanti sulle reali esperienze maturate in seno alle attività nelle quali si intendono fornire servizi);
- c) il piano finanziario, redatto utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità lo schema e i parametri di cui al FORMAT 5;
- d) la relazione di bilancio degli ultimi due anni (da parte del proponente). Sono esclusi da tale relazione i proponenti di cui all'art. 5 comma 1 lett. a). Con riferimento ai proponenti di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) e c), sono escluse le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e, per ciò che concerne i proponenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) sono esclusi gli enti ecclesiastici e gli enti di culto dotati di personalità giuridica.

11. In caso di ATI/ATS, inoltre, occorre compilare a pena di inammissibilità:

- a. il FORMAT 2 (Patto d'integrità) sottoscritto digitalmente da parte di ciascuno dei soggetti che si impegnano a costituire l'ATS;
- b. il FORMAT 6, con cui i singoli componenti l'ATS dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di finanziamento, in associazione temporanea di scopo con l'indicazione del soggetto capofila. Il documento deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i componenti.

12. Verranno escluse le domande contenenti i documenti richiesti privi delle firme digitali dei legittimati alla sottoscrizione degli stessi, ove dette firme siano espressamente richieste.



Presidente del Consiglio dei Ministri

13. Il presente Avviso ed i relativi allegati, ivi compresa la modulistica richiamata, saranno resi disponibili sul sito istituzionale <http://famiglia.governo.it> sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it.
14. E' fatto obbligo utilizzare, a pena di inammissibilità, i modelli degli allegati di cui al punto precedente per la presentazione dei documenti e delle dichiarazioni richieste dal presente Avviso.

Art. 7

(Verifica di ammissibilità delle domande)

1. E' nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. Alfredo Ferrante, dirigente in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvederà alla verifica della singola proposta progettuale pervenuta con riferimento alla regolarità della trasmissione e alla verifica di ammissibilità formale, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla fase di valutazione tecnica e, dunque, alla trasmissione al Comitato di valutazione e di monitoraggio, costituito ai sensi del successivo art. 8. Successivamente alla verifica di ammissibilità formale della singola proposta progettuale da parte del RUP, quest'ultimo forma un elenco dei soggetti esclusi e un elenco dei soggetti ammessi a valutazione.
3. Agli esclusi per le motivazioni di cui al comma precedente, è data comunicazione mediante PEC delle cause di esclusione. E' consentito comunque a tali soggetti esclusi di presentare una nuova proposta progettuale, formalmente ammissibile e coerente con le previsioni del presente Avviso.
4. Il RUP potrà invitare i proponenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile.

Art. 8

(Comitato di valutazione e di monitoraggio)

1. Le proposte progettuali risultate ricevibili e ammissibili ai fini della valutazione saranno valutate da un apposito Comitato di valutazione e di monitoraggio nominato con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso pubblico. Il Comitato è composto da tre commissari, di cui un Presidente e due componenti. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e di inconfiribilità degli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

incarichi. Le funzioni di supporto al Comitato sono svolte dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

2. Il Comitato potrà svolgere la propria attività anche secondo modalità telematiche.
3. Il Comitato dovrà procedere a valutare i singoli progetti, secondo l'ordine cronologico di trasmissione da parte del RUP, attribuendo loro un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui ai successivi articoli 9 e 10.
4. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art. 9

(Valutazione dei progetti)

1. I progetti sono valutati, ed eventualmente ammessi al finanziamento, in base all'ordine cronologico di presentazione secondo la procedura a sportello.
2. Il Comitato valuta i singoli progetti e attribuisce il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 10. All'esito della valutazione, il Comitato redige un verbale di valutazione secondo le modalità stabilite dallo stesso Comitato, con i punteggi assegnati e ne rende noto gli esiti al RUP, che provvede alla pubblicazione, sul sito internet <http://famiglia.governo.it>, dell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, con periodico aggiornamento dello stesso ogni quindici giorni, secondo i termini di cui al comma 5 del presente articolo.
3. Sono ammessi a finanziamento i progetti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 punti su 100.
4. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento per le politiche della famiglia provvederà alla riallocazione delle risorse al fine di procedere alla valutazione di ulteriori proposte progettuali nel rispetto dell'ordine di presentazione.
5. Il nominativo del soggetto proponente, la denominazione del progetto e l'importo ammesso a finanziamento sono pubblicati sul sito internet <http://famiglia.governo.it> e detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 10

(Attribuzione dei punteggi)

1. Il Comitato, di cui al precedente articolo 8, potrà assegnare a ciascun progetto, appartenente a ciascuno degli ambiti d'intervento di cui all'art. 2, un punteggio massimo di cento punti, così ripartito:



Presidente del Consiglio dei Ministri

a. QUALITÀ DELLA PROPOSTA		Punti max 40
Qualità della proposta progettuale (presentazione, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, risultati attesi e sostenibilità)	a.1	punti max 10
	a.2	punti max 10
	a.3	punti max 10
	a.4	punti max 5
	a.5	
Realizzazione di modelli progettuali replicabili e trasferibili su tutto il territorio nazionale e sostenibili nel tempo		
Originalità dell'offerta di soluzioni/strumenti rispetto al tema caratterizzante la linea d'intervento		
La proposta progettuale è originale perché:		
<input type="checkbox"/> offre soluzioni/strumenti nuovi a bisogni tradizionali		punti max 5
<input type="checkbox"/> identifica nuovi bisogni e offre nuove soluzioni/strumenti		
<input type="checkbox"/> i prodotti e/o i risultati conseguiti presentano dati originali di estremo interesse.		
b. ESPERIENZA, CAPACITÀ OPERATIVA E COMPETENZE		Punti max 20
	b.1	punti max 15
Qualità ed esperienze specialistiche acquisite dal soggetto proponente		
	b.2	punti max 5
Partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla fase di co-progettazione		



Presidente del Consiglio dei Ministri

<p>c. SOSTENIBILITÀ DEI COSTI PROGETTUALI E DI REALIZZAZIONE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI</p>	<p>Punti max 20</p>
<p>c.1 Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla dimensione e al tipo di attività eseguite</p>	<p>punti max 10</p>
<p>c.2 Coerenza tra le voci di costo e i risultati attesi</p>	<p>punti max 10</p>
<p>d. ELEMENTI DISTINTIVI DEGLI INTERVENTI</p>	<p>Punti max 20</p>
<p>d.1 Capacità del progetto di essere promosso come <i>best-practice</i></p>	<p>punti max 5</p>
<p>d.2 Offerta di modelli progettuali che ricercano l'eccellenza nella standardizzazione delle procedure</p>	<p>punti max 5</p>
<p>d.3 Offerta di modelli progettuali orientati al lavoro in rete</p>	<p>punti max 5</p>
<p>La proposta progettuale: <input type="checkbox"/> realizza forme di <i>network</i> con altri attori territoriali (pubblici e privati), tendenzialmente in grado di funzionare anche dopo la conclusione delle attività progettuali <input type="checkbox"/> attrae risorse private (economiche, umane e strumentali), mobilitando la società civile e le imprese a partecipare e investire sulla solidarietà</p>	<p>punti max 10</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 11

(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)

1. A seguito dell'ammissione a finanziamento, il soggetto proponente è tenuto a sottoscrivere in formato elettronico l'Atto di concessione di contributo. Al fine della sottoscrizione dell'atto di concessione è obbligatorio, per il soggetto beneficiario, trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2003 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Nel caso di presentazione del progetto da parte di una ATI/ATS, il Responsabile capofila dovrà trasmettere l'atto costitutivo della stessa prima della sottoscrizione dell'Atto di concessione del finanziamento.
3. L'avvio delle attività dovrà avvenire nel termine indicato nell'Atto di concessione di contributo, anche in base alla data presunta di inizio attività e del cronoprogramma presentato dal soggetto proponente.
4. L'inizio e la conclusione delle attività, salvo proroghe per giustificati e oggettivi motivi, devono essere comunicate al RUP mediante PEC all'indirizzo: ufficio.politichefamiglia@pec.governo.it utilizzando il modulo A della modulistica predefinita che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia.
5. La conclusione del progetto dovrà avvenire a 6 mesi dalla data di avvio delle attività comunicata secondo le modalità dettate nei precedenti commi. Eventuali proroghe del termine finale, previsto per la conclusione delle attività progettuali, potranno essere concesse per una sola volta su richiesta del soggetto proponente, senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento, sino ad un massimo di due mesi in presenza di cause non imputabili al soggetto beneficiario.
6. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà in ogni caso pervenire al RUP all'indirizzo PEC sopra indicato e, a pena di inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. L'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Eventuali modificazioni progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento a seguito di richiesta motivata dal soggetto beneficiario da far pervenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla loro messa in atto, periodo entro il quale il Dipartimento esprimerà il proprio eventuale diniego motivato.
8. Sono ammessi adeguamenti finanziari, pur nel rispetto delle attività progettuali previste all'intervento valutato, con le seguenti regole:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- all'interno della singola macro-voce di spesa indicata nel preventivo, senza previa autorizzazione da parte del Dipartimento;
- entro i limiti del 5% tra macro-voci di spesa differenti dandone comunicazione al Dipartimento;
- superiori al 5% previa autorizzazione da parte del Dipartimento.

9. L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- il 40% del finanziamento concesso, previa formale richiesta (modulo B) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da presentarsi entro 30 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, ed alla trasmissione della seguente documentazione:
 - a) apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia del solo 40% del finanziamento concesso;
 - b) polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto proponente per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatto o omissioni;
 - c) dichiarazione di conto corrente dedicato o conto di tesoreria (modulo C);
 - d) dichiarazione della ritenuta del 4% (modulo D) ex art. 28, comma 2 Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 (con esclusione degli enti pubblici);
 - e) piano esecutivo delle attività;
- a saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata dalla seguente documentazione:
 - rendicontazione (modulo E) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;
 - copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;
 - dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (modulo F);
 - relazione finale delle attività progettuali.

10. I finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo - contabile da parte del Dipartimento. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.

11. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico



Presidenza del Consiglio dei Ministri

bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.).

12. Le spese sostenute in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non potranno superare l'importo massimo stabilito secondo la normativa vigente. Non saranno, altresì, ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.
13. Saranno altresì ammesse a finanziamento le spese effettuate, sostenute e comunque fatturate medio tempore dal proponente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito del Dipartimento e sino alla stipula dell'atto di concessione, purché propedeutiche alla realizzazione delle attività della proposta progettuale e in linea con lo schema e i parametri di cui al FORMAT 5. In nessun caso saranno riconosciuti i costi sostenuti dai proponenti qualora il progetto non venga ammesso a finanziamento e pertanto non venga sottoscritto il relativo atto di concessione. È condizione di ammissibilità pertanto che la spesa, documentalmente dimostrabile, avvenga dalla data di pubblicazione dell'Avviso.
14. Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento, alla casella di posta elettronica che verrà indicata sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento <http://famiglia.governo.it>, in formato digitale unitamente alla rendicontazione e conservata dal proponente in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.

Art. 12

*(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le politiche della famiglia)*

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo sarà fornito dal Dipartimento. Il suddetto materiale informativo dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale.

Art. 13

(Privacy e norme di rinvio)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

2. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
4. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: <http://www.governo.it/privacy-policy> e <http://famiglia.governo.it/privacy-policy>.
5. I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.
6. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia", attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale <http://famiglia.governo.it/privacy-policy>.
7. L'invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

Art. 14

(Modalità di invio dei quesiti)

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti -fino al 30 novembre 2020- per posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.politichefamiglia@pec.governo.it, indicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli dell'Avviso sul quale si intende avere informazioni.
2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet <http://famiglia.governo.it> nell'apposita sezione "Avvisi e Bandi".

Art. 15

(Clausole finali)

1. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Le proposte progettuali non potranno essere in ogni caso ammesse al finanziamento laddove gli interventi previsti abbiano usufruito o usufruiscano di altri finanziamenti o benefici economici di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Roma, 10 giugno 2020

Il Capo Dipartimento
Cons. Ilaria Antonini

Allegati:

Allegato n. 1

Format da n. 1 a n. 6



Firmato digitalmente da ANTONINI ILARIA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI